

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e <i>intelligence</i> tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	10

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Atto n. 136.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore per la I Commissione, formula,

anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Giuseppe Guerini, una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

Sottolinea, in particolare, che gli aspetti che i relatori hanno voluto evidenziare nella loro proposta di parere sono essenzialmente due. Il primo, da cui scaturisce la formulazione di un'osservazione, riprende quanto già esposto nella relazione introduttiva e che riguarda l'ambiguità che potrebbe generare l'uso del termine *intelligence*. Si propone, quindi, di invitare il Governo a valutare l'opportunità di una più attenta considerazione sull'utilizzo del medesimo termine *intelligence*.

Il secondo aspetto, riportato nella premessa, riguarda la precisazione che attraverso lo scambio di informazioni non possono essere derogati i principi che regolano l'acquisizione delle prove nel processo penale.

Il viceministro Filippo BUBBICO, pur ritenendo che il testo sia sufficientemente chiaro, accoglie l'osservazione formulata dai relatori al fine di utilizzare nella stesura definitiva del decreto legislativo

locuzioni adeguate ad evitare qualsiasi equivoco.

Emanuele FIANO (PD) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo su quanto disposto all'articolo 5 dello schema di decreto in merito all'utilizzazione delle informazioni per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta.

Il viceministro Filippo BUBBICO precisa che il dispositivo dell'articolo 5 spe-

cifica in modo preciso le modalità e le garanzie dell'utilizzo di informazioni per scopi diversi da quelli indicati. In particolare viene previsto il coinvolgimento dei punti di contatto degli Stati membri, inserendo così la procedura all'interno del sistema europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (Atto n. 136).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I e II,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

rilevato che il predetto schema di decreto legislativo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 6 delle legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), reca l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

considerato che la cooperazione tra le forze di polizia dell'Unione è essenziale per poter contrastare il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, appare necessario dare attuazione quanto prima alla decisione quadro 2006/960/GAI, al fine di consentire di reimpostare la cooperazione di polizia utilizzando i canali di comunicazione esistenti con l'introduzione di una procedura unica e di termini stringenti per lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea;

rilevato che lo schema, già dal titolo, utilizza il termine *intelligence* che, nonostante le precisazioni di cui agli articoli 1, comma 3, lettera g) e 2, comma 3, potrebbe creare confusioni ed ambiguità, in quanto l'attività di *intelligence*, in ambito

europeo, ricade sotto l'operato delle Forze di polizia, mentre in ambito nazionale designa un'attività a cui è preposto esclusivamente, ai sensi della legge n. 124 del 2007, il sistema di informazione per la sicurezza composto, in particolare, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), nonché il Reparto informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore della Difesa;

ritenuto pertanto opportuno, per evitare qualsiasi ambiguità, non utilizzare il termine *intelligence* in senso difforme a quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2007;

sottolineato che attraverso lo scambio di informazioni non possono essere derogati i principi che regolano l'acquisizione delle prove nel processo penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo valuti l'opportunità di una più attenta considerazione sull'utilizzo, laddove esso ricorra nel testo, del termine *intelligence*.